

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

### **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

VIA CAMPANELLO snc - 81030 TEVEROLA (CE)
Codice Meccanografico: CEIC87300R - Distretto Scolastico n. 15
Codice fiscale 90033260614 - sito web: www.icteverola.edu.it

C

081/8118197



081/08118197



ceic87300r@istruzione.it ceic87300r@pec.istruzione.it

Prot. n. \_2011\_/\_VIII.1\_\_ Circolare n. 109/a.s. 2019/2020 Teverola (Ce), 23/03/2020

Al personale docente
e, p.c. Alle famiglie degli alunni
Al Direttore S.G.A.
Al sito web della scuola

Oggetto: Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.

Il Dirigente scolastico

preso atto delle disposizioni impartite dal MIUR con Nota 388 del 17/03/2020

## Fornisce i seguenti chiarimenti e DISPONE

#### Progettazione delle attività

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre , le SSLL sono invitate a riunirsi i consigli di classe/ interclasse/sezione provvederanno a riunirsi in remoto secondo il calendario che sarà comunicato dal vicepreside prof. Sparaco Giuseppe, per riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d'anno e al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.

Attraverso tale rimodulazione, ogni consiglio riprogetterà in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e trasmetterà, a cura del coordinatore, tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell'istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, si ricorda, un ruolo di monitoraggio e di verifica.

La scrivente, unitamente ai coordinatori di classe, vicario, animatore digitale, team digitale, staff e FF.SS., curerà la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia.

Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del

registro elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla "fisicità" del luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo.

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.

**Per la scuola primaria**, a seconda dell'età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel "lavoro agile") nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto già state compiendo in queste giornate e state postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante tutta.

**Per la scuola dell'infanzia** è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto "diretto" (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe.

L'obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l'attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.

**Per la scuola secondaria di primo grado** il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell'impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.

#### Alunni con disabilità

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell'attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.

Al fine di evitare sovrapposizioni, il contatto con il bambino/a e la famiglia sarà tenuto prevalentemente dal docenti di sostegno, pur mantenendo il confronto e la coprogettazione con gli altri docenti curricolari della classe, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

#### Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati.

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.

#### La valutazione delle attività didattiche a distanza

La Nota 279/2020 e la nota 388 del 17/03/2020 hanno ben descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se

l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti ad inizio anno di cui al PTOF che non potranno non tener conto della specificità della situazione e delle difficoltà che anche lo studente può incontrare.

Tutti gli atti di verifica e valutazione dovranno essere riportati sul registro elettronico di classe ed informato il Dirigente scolastico.

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.

#### **Privacy**

Preme richiamare quanto già chiarito dal MIUR in tema di privacy e trattamento dati.

Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe.

Le istituzioni scolastiche sono invece tenute alla tutela dei dati e informazioni come dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e:

- a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
- a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

#### Tutela immagine e pubblicazione di foto e video su facebook

Il GDPR (25 maggio 2018) e implicitamente il decreto di adeguamento n°101 (10 agosto 2018) disciplinano l'argomento. Nei suddetti documenti, innanzitutto si parte sempre dal consenso al trattamento o alla pubblicazione di dati personali. Nello specifico all'art. 8 comma 1 (GDPR) si legge: "Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia

un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale." Il decreto attuativo 101/18 ha confermato il suddetto passaggio, stabilendo in quattordici anni l'età minima per un consenso autonomo del minore. (art. 2-quinquies).

Il garante si è pronunciato nel documento La scuola a prova di Privacy ove si legge "Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione." Per analogia quindi l'indicazione può essere applicata anche alle foto di gruppo fatte poi girare in ambito familiare.

La <u>pubblicazione di una fotografia online</u> si inquadra pacificamente nel trattamento di dati personali e sensibili, e costituisce interferenza nella vita privata del minore. In tal senso occorre fare particolare attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli.

Si ringrazia per la collaborazione.

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Adele Caputo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 comma 2 del D.L. 39/93